

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e Sergio Morisoli “Pacchetto fiscale per persone fisiche e giuridiche ticinesi”

del 13 marzo 2017

INDICE

1. RIASSUNTO	1
2. FRENO DELL'IMPATTO DEL VALORE LOCATIVO (ART. 20 LT).....	2
3. DEDUZIONI SOCIALI SOLO PER RESIDENTI (ART. 34 LT)	3
4. RIDUZIONE AL 13% DELL'ALiquOTA MASSIMA SUL REDDITO (ART. 35 LT)	3
5. UTILI DI LIQUIDAZIONE (ART. 37B LT).....	3
6. FRENO ALL'IMPOSTA SULLA SOSTANZA (ART. 49A LT, NUOVO).....	4
7. STEP-UP PER LE SOCIETÀ A STATUTO SPECIALE (ART. 67B).....	5
8. RISERVE OCCULTE ALLA FINE DELL'ASSOGGETTAMENTO (ART. 67C)	6
9. RIDUZIONE DELL'ALiquOTA DELL'IMPOSTA SULL'UTILE AL 5% ENTRO IL 2025 (ART. 76 LT IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 314B CPV. 1 LT).....	6
10. INTERPRETAZIONE ECONOMICA NELLE RISTRUTTURAZIONI (ART. 70 LT).....	7
11. CAPITALE PROPRIO OCCULTO (ART. 82 LT).....	7
12. COMPUTO DELL'IMPOSTA SULL'UTILE NELL'IMPOSTA SUL CAPITALE (ART. 87 LT).....	8
13. ESTENSIONE DEL DIRITTO AL RECLAMO (ART. 206 LT ART. 314B CPV. 2 LT)	8

1. RIASSUNTO

La presente iniziativa parlamentare elaborata si prefigge di rilanciare la competitività fiscale del Cantone Ticino sia sul piano delle persone fisiche sia su quello delle persone giuridiche.

Per quanto attiene all'imposizione delle **persone fisiche**, si propone di:

1. limitare l'impatto del valore locativo ai fini della tassazione del reddito;
2. limitare le deduzioni sociali ai soli residenti svizzeri;
3. ridurre l'aliquota marginale massima sul reddito al 13%;
4. adottare anche a livello cantonale la modalità di imposizione degli utili di liquidazione ai fini dell'imposta federale diretta;
5. porre un limite all'imposta sulla sostanza in assenza di particolari redditi da sostanza.

Per quanto invece attiene all'imposizione delle **persone giuridiche**, si propone di:

1. permettere alle società con statuto cantonale speciale (holding, amministrazione e ausiliarie) di attivare nel bilancio fiscale al momento dell'uscita dal regime fiscale privilegiato le riserve latenti compreso il goodwill originario e di consumare tali riserve fiscali tassate nel corso degli anni successivi, mitigando pertanto gli effetti della transizione all'imposizione ordinaria; allo Stato sarebbe garantito un gettito d'imposta annuo addirittura superiore a quello attuale;
2. fissare nella Legge tributaria (in seguito LT) l'imposizione delle riserve occulte al momento della fine dell'assoggettamento;

3. fissare nella LT l'interpretazione delle ristrutturazioni secondo una valutazione economica orientata al risultato, la quale permette di prescindere dai passi secondo il diritto civile e pubblico; si tratta di una misura per esempio utile nel caso di successioni aziendali;
4. progressivamente ridurre l'aliquota dell'imposta sull'utile dall'attuale 9% al 5% entro il 2025;
5. fissare nella LT la determinazione del capitale proprio occulto coerentemente con la prassi pubblicata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, ossia valutando l'eventuale superamento di un debito massimo con finanziamenti da parti vicine anziché pretendere un capitale proprio minimo;
6. computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale;
7. estendere la portata del diritto a reclamare contro una decisione di tassazione, segnatamente in merito all'ammontare delle perdite fiscali riportate anche in assenza di un reddito o di un utile imponibile; questa proposta riguarda anche i contribuenti persone fisiche con attività lucrativa indipendente.

La maggior parte delle proposte qui formulate allineano il diritto tributario cantonale ai disposti presenti nelle legislazioni tributarie di molti altri Cantoni, a quelli presenti nella Legge sull'imposta federale diretta (in seguito LIFD), oppure riprendono delle proposte già formulate nel contesto della Riforma dell'imposizione delle imprese III.

2. FRENO DELL'IMPATTO DEL VALORE LOCATIVO (art. 20 LT)

L'imponibilità del valore locativo di un immobile è da tempo al centro delle discussioni politiche degli ultimi anni. In particolare, tale sistematica fiscale causa gravi problemi a chi possiede immobili poco ipotecati, segnatamente persone anziane che vivono in una casa di proprietà che hanno completamente pagato. In tali situazioni, malgrado modesti redditi monetari possano essere sufficienti per far quadrare il bilancio familiare, in assenza di un affitto grazie ai sacrifici fatti nel passato per pagare senza debiti tutto il prezzo della casa, il contribuente anziano è potenzialmente chiamato a doversi indebitare solo per far fronte alle imposte sul reddito causate dall'imposizione del valore locativo.

Il sistema fiscale vigente prevede un'imposizione attenuata del valore locativo dell'abitazione primaria, di regola pari al 65% del valore di mercato, per tenere conto del principio costituzionale dell'accesso alla proprietà. Nei suddetti casi di rigore tuttavia, anche tale approccio conservativo non è sufficiente. Alcuni Cantoni dispongono nella propria legge di una disposizione che permette di frenare l'imposta sul reddito dovuta al valore locativo. Questi sono Zurigo, Grigioni, Lucerna, Ginevra, Vaud e prossimamente Sciaffusa.

Secondo l'art. 22 della Legge sulle imposte del Canton Grigioni,¹ in combinato disposto con l'art. 10 della relativa ordinanza di applicazione², in casi di rigore si impone d'ufficio una riduzione dell'importo del valore locativo ai fini dell'imposizione del reddito delle persone fisiche. I casi di rigore sono quelli in cui il valore locativo supera il 30% delle entrate in contanti del proprietario di un'abitazione primaria (non vale per le abitazioni secondarie). Le entrate in contanti sono costituite dai redditi del lavoro, dalle rendite delle assicurazioni sociali e di altro genere, dai contributi di mantenimento e dai proventi della sostanza mobiliare e immobiliare (valore locativo escluso). Per il calcolo si deve considerare il valore locativo lordo, ovvero

¹ Disponibile online all'URL <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/stv/Gesetzgebung/720-000i-14.pdf>, consultato il 14 dicembre 2016.

² Disponibile online all'URL <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/stv/Gesetzgebung/720-015i-14.pdf>, consultato il 14 dicembre 2016.

prima della deduzione delle spese di manutenzione e degli interessi passivi.

Si propone di adottare nella legge tributaria ticinese la formulazione del combinato disposto tra l'art. 22 della Legge sulle imposte del Canton Grigioni e l'art. 10 delle Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte, ossia che *in caso di una sostanza imponibile inferiore a 600'000 franchi il valore locativo proprio imponibile può ammontare al massimo al 30 per cento delle entrate in contanti.*

La proposta è stata formulata il 6 luglio 2016 da Samuele Vorpe del Centro di competenze tributarie della SUPSI nella rubrica "Economando" del Giornale del Popolo. In assenza di statistiche dettagliate, non è qui possibile stimare l'impatto finanziario della misura.

3. DEDUZIONI SOCIALI SOLO PER RESIDENTI (art. 34 LT)

Si propone di limitare le deduzioni sociali ai soli contribuenti residenti in Svizzera. Tale misura è tesa a tener conto del differente costo della vita tra contribuenti residenti in Svizzera e fuori dal territorio nazionale, oltre che ad aumentare il gettito d'imposta per compensare parte della perdita di gettito causata dalle altre misure qui proposte.

La proposta è stata formulata il 27 settembre 2016 da Samuele Vorpe del Centro di competenze tributarie della SUPSI nella rubrica "Economando" del Giornale del Popolo. In assenza di statistiche dettagliate, non è qui possibile stimare l'impatto finanziario della misura.

4. RIDUZIONE AL 13% DELL'ALIQUTA MASSIMA SUL REDDITO (art. 35 LT)

Nel confronto intercantonale il Ticino è molto poco attrattivo per quanto attiene all'imposizione degli alti redditi, il che disincentiva potenziali contribuenti con alta capacità contributiva dal prendere la residenza nel Cantone. L'alta imposizione dei redditi colpisce pure i quadri delle grandi società estere che potrebbero essere personalmente incentivati a scegliere altri Cantoni luogo di sede sociale e pertanto di lavoro e residenza

Si propone di ridurre al 13% l'imposizione marginale massima sul reddito delle persone fisiche, mantenendo l'attuale progressione delle aliquote per le classi inferiori.

Tale misura è già stata oggetto dell'iniziativa parlamentare elaborata n. 382 del 12 marzo 2012 presentata per il Gruppo UDC da Marco Chiesa e cofirmatari, nel frattempo decaduta. Sulla base del rapporto del 26 agosto 2009 elaborato dal Centro di competenze tributarie della SUPSI, una riduzione dell'aliquota massima, oggi pari al 15.076% (art. 35 LT), al 13% lascerebbe indicativamente CHF 3.4 milioni all'anno nelle tasche dei contribuenti coniugati e CHF 0.7 milioni per gli altri contribuenti. Complessivamente le risorse lasciate ai contribuenti sarebbero pari a poco più di 4 milioni di franchi all'anno rispetto a quanto prelevato oggi (Centro di competenze tributarie della SUPSI, Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale, Manno 26 agosto 2009, pag. 74).

5. UTILI DI LIQUIDAZIONE (art. 37b LT)

Per sostenere chi per motivi d'età o di incapacità al lavoro liquida un'attività lucrativa indipendente si propone di riprendere fedelmente il testo della LIFD in materia di imposizione speciale degli utili di liquidazione.

In particolare, per la parte eccedente il cosiddetto riscatto fittizio l'attuale art. 37b LT prevede l'imponibilità ad aliquota piena, mentre la LIFD permette di assoggettare tale importo ad un'aliquota più favorevole. Questa misura, oltre che rappresentare un'armonizzazione

verticale, risulta d'attualità nell'odierno contesto di cessazione delle attività lucrative indipendenti (generazione dei baby boomer che giungono al pensionamento).

L'impatto finanziario è difficilmente stimabile ma reputabile di ammontare molto modesto alla luce del fatto che l'imposizione di grandi utili di liquidazione avviene all'aliquota massima sia all'interno dell'attuale formulazione sia in applicazione del metodo secondo LIFD qui proposto anche per la LT. I beneficiari di tale norma sono i contribuenti con un utile di liquidazione ex riscatto fittizio minore di 2-3 milioni di franchi, il che si applica nella maggior parte delle attività artigianali.

6. FRENO ALL'IMPOSTA SULLA SOSTANZA (art. 49a LT, nuovo)

Sull'esempio dei Cantoni di BE, AG, BS o GE, per evitare un'imposizione confiscatoria dei redditi da sostanza (compreso il valore locativo della sostanza immobiliare utilizzata dal contribuente) si propone di limitare l'imposta sulla sostanza ad un massimo pari al 20% dei redditi da sostanza. In caso di riduzione è fatta salva un'imposizione minima pari all'1‰ della sostanza.

Il reddito da sostanza è inteso come reddito reale e non figurativo, ossia il valore locativo non viene conteggiato. In tal modo si intende tenere in debita considerazione quei contribuenti che vivono in casa propria e che hanno poco o nullo reddito da sostanza, segnatamente contribuenti anziani beneficiari di una rendita.

La misura favorisce inoltre gli imprenditori di piccole e medie imprese che in assenza di particolari redditi possono essere oggi costretti al pagamento di un dividendo dalla propria partecipazione con il solo scopo di far fronte all'imposta sulla sostanza, la quale si traduce così in un mancato finanziamento dell'attività imprenditoriale e pertanto in un aggravio fiscale ulteriore in capo alla società.

Nell'evento pubblico del 25 aprile 2016 organizzato dal Dipartimento delle Finanze e dell'Economia tenutosi al LAC di Lugano nel quadro del cosiddetto "Tavolo dell'economia", il Vicedirettore della Divisione delle Contribuzioni ha annunciato che la Divisione sta lavorando ad una proposta che va nel senso di quanto esposto qui.

La presente proposta è ripresa dall'iniziativa parlamentare elaborata n. 382 del 12 marzo 2012 presentata per il Gruppo UDC da Marco Chiesa e cofirmatari, nel frattempo decaduta. Per un approfondimento di questi sistemi si rimanda allo studio di Samuele Vorpe, Il freno all'imposta sulla sostanza, in: RtiD II-2010, pag. 513-566.

La soluzione bernese, secondo quanto rilevato dallo studio di Vorpe, è quella che presenta più vantaggi rispetto agli altri modelli esaminati poiché la norma è chiara e semplice da applicare, si riferisce unicamente al provento della sostanza e all'imposta sulla sostanza, senza considerare altre fonti di reddito e la rispettiva imposta sul reddito e, soprattutto, ne possono beneficiare anche contribuenti che non possiedono ingenti patrimoni.

L'applicazione di questo metodo viene qui spiegata brevemente. Innanzitutto l'imposta sulla sostanza viene stabilita secondo le aliquote ordinarie previste dalla legge e l'imposta così ottenuta è in seguito messa a confronto con il provento netto della sostanza conseguito dal contribuente. A questo punto si possono prevedere tre diverse modalità impositive, che considerano però sempre il provento della sostanza:

- a) nel primo scenario, quando il 20% del provento netto della sostanza è superiore all'imposta cantonale sulla sostanza, il contribuente è tenuto a corrispondere quest'ultima all'autorità fiscale e il meccanismo previsto non si applica;

- b) nel secondo scenario, quando il 20% del provento netto della sostanza è inferiore all'imposta cantonale sulla sostanza, si applica la disposizione e il contribuente versa all'autorità fiscale il 20% del provento netto della sostanza in luogo delle imposte ordinarie sulla sostanza, a condizione che questo importo sia almeno pari all'1‰ della sostanza imponibile;
- c) nel terzo scenario, se il 20% del provento netto della sostanza è inferiore all'1‰ della sostanza imponibile, è quest'ultimo importo che occorre considerare per il pagamento dell'imposta sulla sostanza (cosiddetta "aliquota minima").

Si propone di considerare quale tetto massimo d'imposizione ai fini dell'imposta sulla sostanza unicamente l'imposta cantonale (il modello bernese considera infatti anche l'imposta comunale e parrocchiale).

Prevedendo un'imposta minima del 2‰, le maggiori risorse lasciate nelle tasche dei contribuenti erano state stimate in quasi 6 milioni di franchi per l'imposta cantonale (cfr. Samuele Vorpe, Il freno all'imposta sulla sostanza, in: RtiD II-2010, pag. 564). Con l'abbassamento dell'aliquota minima all'1‰, le maggiori risorse lasciate nelle tasche dei contribuenti dovrebbero essere leggermente più alte. Questa proposta consentirebbe inoltre di mitigare i casi di imposizione confiscatoria vietati ai sensi dell'art. 26 della Costituzione federale.

7. STEP-UP PER LE SOCIETÀ A STATUTO SPECIALE (art. 67b)

La bocciatura della Riforma dell'imposizione delle imprese III (Rii III) il 12 febbraio 2017 da parte dei cittadini votanti svizzeri lascia aperta la modalità di come trattare le società a statuto fiscale cantonale speciale (holding, amministrazione e ausiliaria) al momento della loro uscita dal regime privilegiato ed entrata nel regime di tassazione ordinaria.

Si propone qui la ripresa del testo di legge della proposta di emendamento della LAID secondo Rii III in materia di cosiddetto step-up (attivazione nel bilancio fiscale delle riserve latenti), con l'eccezione che in ogni periodo fiscale l'utile imponibile equivalga almeno al 30% dell'utile prima dell'ammortamento delle riserve latenti tassate. Inoltre, si propone che le riserve latenti tassate in relazione al goodwill possano essere ammortizzate senza limiti di tempo (il testo della Rii III proponeva 10 anni).

L'obiettivo e l'effetto della misura proposta consiste nel permettere alle società a statuto speciale un'uscita dall'attuale regime privilegiato mantenendo per alcuni anni una tassazione vantaggiosa. Lo Stato non rischia di perdere gettito fiscale rispetto allo statu quo grazie alla restrizione dell'utile imponibile minimo. Poiché tale utile imponibile minimo sarà maggiore di quello secondo l'attuale imposizione privilegiata, alle società ausiliarie oggi generalmente imposte nella misura del 20% ai fini della base imponibile cantonale sarà prelevato il 50% di imposte cantonali (e comunali) in più. Nel caso di società holding, addirittura lo Stato preleverà loro ben più risorse rispetto ad oggi.

Per la società che abbandona il regime fiscale privilegiato, la proposta qui formulata non comporta alcun esborso immediato al momento della dichiarazione delle riserve occulte compreso il valore aggiunto generato internamente (goodwill).

L'approccio qui proposto tiene particolarmente conto della situazione in Ticino delle società a statuto speciale, per esempio nell'ambito della negoziazione di materie prime che non potrebbero beneficiare in particolar modo degli strumenti fiscali che la Rii III intendeva proporre e che verosimilmente il nuovo pacchetto di riforma contemplerà.

Gli impatti finanziari della misura sono stimabili solo in base a generali assunzioni. Secondo le

statistiche circolate in sede di discussione preliminare della RII III, in Ticino alle società a statuto speciale sono tolte con la leva fiscale risorse finanziarie per complessivi CHF 165.6 milioni (imposte federali, cantonali e comunali). Assumendo che tutte tali società abbiano ai fini delle imposte cantonali e comunali un utile imponibile pari al 20% di quello ai fini dell'imposta federale diretta, e partendo dalle attuali aliquote sull'utile (8.5% IFD, 9% IC e un moltiplicatore comunale medio dell'85%), si può stimare in CHF 25 milioni il gettito di tali società ai fini dell'imposta cantonale sull'utile. Con la proposta qui formulata di prevedere un'imposizione minima pari al 30% dell'utile ante compensazione con le riserve fiscali tassate, qualora tutte le società scegliessero lo step-up come qui formulato si preleverebbero annualmente circa CHF 12 milioni annui in più. La stima è effettuata per difetto, poiché le società holding sarebbero chiamate a cedere allo Stato imposte ancor maggiori rispetto ad oggi.

8. RISERVE OCCULTE ALLA FINE DELL'ASSOGGETTAMENTO (art. 67c)

Al fine di promuovere la certezza giuridica, per completezza e coerentemente con il testo di legge della RII III votato e con l'attuale sistematica fiscale, proponiamo di fissare nella LT l'imposizione delle riserve occulte alla fine dell'assoggettamento.

La misura è finanziariamente neutra perché fissa nel testo di legge l'attuale prassi amministrativa, che deriva da considerazioni di sistematica fiscale.

9. RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SULL'UTILE AL 5% ENTRO IL 2025 (art. 76 LT in combinato disposto con art. 314b cpv. 1 LT)

A prescindere dalla forma della versione adattata di RII III che verrà preparata nei prossimi anni, si propone di iniziare subito con la progressiva riduzione dell'aliquota statutaria dell'imposta sull'utile dall'attuale 9% al 5% entro il 2025.

Al fine di creare sicurezza giuridica, permettere ai contribuenti una corretta pianificazione fiscale e reportistica contabile, e far sì che lo Stato possa anzitempo affrontare la pianificazione finanziaria, le aliquote dovrebbero diminuire annualmente dello 0.5%, secondo la seguente scaletta:

2017: aliquota sull'utile pari al 9%;
2018: aliquota sull'utile pari al 8.5%;
2019: aliquota sull'utile pari al 8%;
2020: aliquota sull'utile pari al 7.5%;
2021: aliquota sull'utile pari al 7%;
2022: aliquota sull'utile pari al 6.5%;
2023: aliquota sull'utile pari al 6%;
2024: aliquota sull'utile pari al 5.5%;
2025: aliquota sull'utile pari al 5%.

L'aliquota del 5% ai fini dell'imposta cantonale sulle persone giuridiche verrebbe dunque raggiunta a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma questa manovra sarà percepita positivamente dalle aziende già a decorrere dal 1° gennaio 2018 poiché sapranno che il loro carico fiscale scenderà di ogni anno di 0.5 punti percentuali.

La presente proposta è ripresa in forma adattata dall'iniziativa parlamentare elaborata n. 382 del 12 marzo 2012 presentata per il Gruppo UDC da Marco Chiesa e cofirmatari, nel frattempo decaduta. Considerando un prelievo annuo sui contribuenti ticinesi ai fini dell'imposta

cantonale sull'utile di complessivi CHF 250 milioni, una riduzione dello 0.5% dell'aliquota fiscale comporterebbe minori risorse sottratte alle imprese pari a CHF 14 milioni annui.

10. INTERPRETAZIONE ECONOMICA NELLE RISTRUTTURAZIONI (art. 70 LT)

La modifica proposta riprende il testo letterale della circolare n. 5 del 1° giugno 2004 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e mira a fissare nel testo di legge il principio che, nell'ambito delle ristrutturazioni ed in presenza di vari successivi passi ai sensi del diritto civile che costituiscono un tutt'uno nel contesto della ristrutturazione in giudizio, vale un'interpretazione economica orientata al risultato che può pertanto secondo le circostanze prescindere dal trattamento civilistico.

Tale precisazione è per esempio orientata a casi di successione aziendale, nei quali una stretta applicazione civilistica di tutti i passi logici della ristrutturazione secondo l'ottica fiscale (necessari per determinare le conseguenze fiscali della ristrutturazione) può implicare ripetute iscrizioni e modifiche del Registro di commercio e del Registro fondiario, evitabili da un punto del diritto civile e pubblico.

A titolo di esempio, si pensi ad una persona fisica A (padre) che esercita un'attività lucrativa indipendente nella forma di una ditta individuale con degli immobili a bilancio. In un determinato momento, tali immobili vengono passati ai figli B e C, che li mantengono nella propria sostanza commerciale e che li locano ad A. Nel quadro di una ristrutturazione dell'attività imprenditoriale e contestuale successione aziendale, A, B e C desiderano costituire una società di capitale che detenga gli immobili e prosegua con l'attività commerciale. Tale società sarebbe inizialmente detenuta da B, C ed A, dopodiché quest'ultimo donerebbe le proprie azioni ai figli B e C. Ai sensi del diritto vigente, una tale ristrutturazione sarebbe realizzabile in neutralità fiscale (ma con periodo di blocco di cinque anni) attraverso la costituzione di una società in nome collettivo con soci A, B e C e successiva trasformazione in società di capitale, detenuta dalle tre persone fisiche.

Una via civilistica alternativa consisterebbe nel trasformare la ditta individuale di A in società di capitale con susseguente apporto degli immobili da parte di B e C, che diventerebbero azionisti insieme ad A. Poiché il risultato finale di tale variante equivale a quello esposto in entrata, trattandosi di una fattispecie di ristrutturazione fiscalmente neutra e in applicazione di un approccio economico (*substance over form*) tale apporto da parte di B e C dei loro immobili all'interno della società di capitale non può condurre ad un diverso trattamento fiscale, segnatamente all'imposizione dell'utile immobiliare e degli ammortamenti recuperati.

Garantire lo stesso trattamento fiscale delle ristrutturazioni a prescindere dalla via civilistica intrapresa è molto importante per favorire efficienti ristrutturazioni aziendali, in particolare nel contesto delle successioni aziendali. Infatti, la via alternativa menzionata sopra è amministrativamente meno dispendiosa perché implica, per esempio, un solo aggiornamento dei contratti di lavoro (dei dipendenti della ditta individuale di A, poi della costituenda società di capitale) oppure un'unica iscrizione a Registro fondiario (passaggio degli immobili da B risp. da C alla costituenda società di capitale), senza dover formalmente passare da una società in nome collettivo.

L'impatto finanziario della misura è essenzialmente nullo, trattandosi di fissare nel testo di legge quanto oggi la prassi permette. Potrebbe essere dato un leggero minor prelievo ai sensi delle tasse di registro fondiario e di commercio, comunque ridotte nell'ambito delle ristrutturazioni.

11. CAPITALE PROPRIO OCCULTO (art. 82 LT)

La modifica proposta riprende il testo letterale della circolare n. 6 del 6 giugno 1997

dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. In particolare, si specifica che il capitale proprio occulto deriva dalla verifica di un capitale di terzi massimo ammissibile e non dalla determinazione di un capitale proprio minimo.

Tale misura si allinea con il cambio di approccio (ossia il passaggio da un capitale proprio minimo ad un debito massimo) che si è materializzato con l'abolizione del capitale proprio minimo per le società immobiliari, approvata nella seduta di Gran Consiglio del 7 novembre 2016 con l'accettazione del Rapporto del 21 ottobre 2016 sul messaggio n. 7231.

L'impatto finanziario della misura è difficilmente stimabile ma di principio quasi nullo.

12. COMPUTO DELL'IMPOSTA SULL'UTILE NELL'IMPOSTA SUL CAPITALE (art. 87 LT)

Si propone di introdurre in Ticino il computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale. Nel 2015 i seguenti Cantoni già permettevano tale misura:³ AG, AI, BE, BL, GE, GL, NE, SG, SO, SZ, TG, VD.

La misura è ripresa dall'iniziativa parlamentare elaborata n. 382 del 12 marzo 2012 presentata per il Gruppo UDC da Marco Chiesa e cofirmatari, nel frattempo decaduta. Questa proposta è tesa ad aumentare ulteriormente l'attrattività del Ticino per le imprese ed è stata data facoltà ai Cantoni di includere tale strumento nelle proprie leggi tributarie a partire dalla Riforma dell'imposizione delle imprese II (accettata nel 2008 dai cittadini svizzeri). In particolare, la misura risolve il problema del computo multiplo ai fini dell'imposta sul capitale dello stesso substrato economico nelle strutture di gruppo.

A seguito della RII II, anche in Ticino si era discussa l'introduzione del computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale, tant'è che il Consiglio di Stato decise di non introdurre questo strumento a causa delle perdite di gettito stimate. Infatti, riprendendo le motivazioni dell'Esecutivo contenute nel messaggio n. 6123 del 24 agosto 2008, si rileva che "Si tratta di una misura che, secondo le nostre valutazioni, comporterebbe una perdita di gettito di circa 22 milioni di franchi [...]. In considerazione dell'onere che ne deriverebbe [...] riteniamo di non adeguare, almeno per il momento (vista anche la delicata situazione delle finanze), la nostra LT alla LAID limitatamente a questa nuova possibilità di sgravio".

Da queste affermazioni si può quindi ricavare una stima di CHF 22 milioni lasciati a disposizione delle società di capitale ticinesi.

13. ESTENSIONE DEL DIRITTO AL RECLAMO (art. 206 LT art. 314b cpv. 2 LT)

Qualora in un determinato periodo fiscale un contribuente abbia perdite fiscali riportate che eccedono l'utile di quel determinato periodo, l'utile imponibile è pari a zero. Tuttavia, qualora l'Autorità fiscale decida di correggere al rialzo l'utile prima della compensazione con le perdite riportate senza che per questo risulti un utile imponibile, il contribuente non ha la facoltà di reclamare contro tale ripresa mancando in tale periodo fiscale un interesse degno di protezione. Infatti, con o senza ripresa il contribuente non deve nel caso di esempio pagare imposte. In tal modo, non è data al contribuente facoltà di reclamare contro la maggior riduzione delle perdite fiscali riportate, cosa che sarà possibile solo in futuro qualora dovesse risultare un utile imponibile.

L'attuale situazione causa costi amministrativi ed incertezza circa l'importo effettivamente

³ http://taxbooks.ch/bin/info_file/file/48, consultato il 14 febbraio 2017.

riconosciuto delle perdite fiscali riportate. Nel caso di trasferimento dell'attività imprenditoriale, l'incertezza sul vero ammontare delle perdite fiscali riportate danneggia economicamente il contribuente determinando un minore valore di transazione.

Si propone qui pertanto di dare possibilità al contribuente di reclamare anche contro fattori che non causano una variazione del debito fiscale nel periodo fiscale di competenza, segnatamente in merito all'ammontare delle perdite fiscali riportate. Inoltre, la norma transitoria esposta all'art. 314b cpv. 2 LT permette di applicare il nuovo diritto al reclamo anche alle tassazioni che al momento dell'entrata in vigore della norma non sono ancora cresciute in giudicato. Nel caso di perdite fiscali relative a periodi d'imposta cresciuti in giudicato il cui ammontare è contestato, sarà possibile avviare la procedura di reclamo nel quadro del successivo periodo d'imposta, anche qualora il reddito o l'utile imponibile siano pari a zero.

La misura è finanziariamente neutra.

Paolo Pamini e Sergio Morisoli

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 17 febbraio 2017 di Paolo Pamini e Sergio Morisoli;

d e c r e t a:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 20

¹È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:

- a) i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento;
- b) il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
- c) i proventi da contratti di superficie;
- d) i proventi dall'estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.

²Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

³La riduzione di cui al capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza

⁴In caso di una sostanza imponibile inferiore a 600'000 franchi il valore locativo proprio imponibile può ammontare al massimo al 30 per cento delle entrate in contanti.

Art. 34

¹Sono dedotti dal reddito netto **dei contribuenti residenti in Svizzera:**

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; 78
- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.- franchi, una deduzione per sostentamento da 5'700.- a 11'100.- franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);

- c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di fr. 13'400.-, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati. 79 80

²Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre deducibili:

- a) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'articolo 35 capoverso 1: fr. 8'000.- fino ad un reddito di 21'000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1'000.- franchi per ogni 3'000.- franchi di reddito supplementare;
- b) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'articolo 35 capoverso 2: fr. 8'000.- fino ad un reddito di 27'000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1'000.- franchi per ogni 3'000.- franchi di reddito supplementare.

In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.

³Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50) o dell'assoggettamento.

⁴In deroga al capoverso 3, per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione prevista dal capoverso 1 lettera a) è ammessa anche nell'anno in cui raggiungono i 18, rispettivamente, se a tirocinio o agli studi, i 25 anni di età.

⁵In caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. Per la determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in considerazione.

Art. 35

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
Fino		a fr.	12'000	0.163	19.60	0.163
da fr.	12'100	a fr.	16'700	5.321	269.70	1.614
da fr.	16'800	a fr.	20'000	6.050	469.35	2.346
da fr.	20'100	a fr.	25'000	3.990	668.85	2.675
da fr.	25'100	a fr.	28'900	7.626	966.25	3.343
da fr.	29'000	a fr.	38'200	9.621	1'861.00	4.871
da fr.	38'300	a fr.	50'500	10.553	3'159.00	6.255
da fr.	50'600	a fr.	55'800	11.174	3'751.20	6.722
da fr.	55'900	a fr.	70'000	12.000	5'455.20	7.793
da fr.	70'100	a fr.	87'700	11.794	7'542.75	8.600
da fr.	87'800	a fr.	109'300	12.681	10'281.85	9.406
da fr.	109'400	a fr.	218'600	13.302	24'820.95	11.354
da fr.	218'700	a fr.	365'300	14.278	45'766.80	12.528
da fr.	365'400		in avanti	15.076		
da fr.	109'400		in avanti	13.000		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino		a fr.	19'600	0.147	28.95	0.147
da fr.	19'700	a fr.	23'800	3.990	196.55	0.825
da fr.	23'900	a fr.	27'000	4.434	338.45	1.253
da fr.	27'100	a fr.	31'800	2.660	466.15	1.465
da fr.	31'900	a fr.	40'600	3.990	817.25	2.012
da fr.	40'700	a fr.	45'900	6.651	1'169.75	2.548
da fr.	46'000	a fr.	58'100	7.981	2'143.45	3.689
da fr.	58'200	a fr.	76'600	10.287	4'046.55	5.282
da fr.	76'700	a fr.	86'700	11.262	5'184.00	5.979
da fr.	86'800	a fr.	117'700	12.859	9'170.30	7.791
da fr.	117'800	a fr.	135'300	12.238	11'324.20	8.369
da fr.	135'400	a fr.	175'800	13.125	16'639.85	9.465
da fr.	175'900	a fr.	218'600	14.011	22'636.55	10.355
da fr.	218'700	a fr.	291'600	14.544	33'253.65	11.403
da fr.	291'700	a fr.	730'700	14.898	98'670.75	13.503
da fr.	730'800		in avanti	15.076		
da fr.	135'400		in avanti	13.000		

Art. 37b

¹In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l'aliquota dell'articolo 38. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate **~~sono determinanti le aliquote dell'articolo 35~~ è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno.**

²Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

Art. 49a (nuovo)

¹**Se l'imposta sulla sostanza è superiore al 20% dei relativi proventi netti, l'imposta è**

ridotta al 20% dei relativi proventi netti; è fatta salva un'imposizione minima pari all'1% della sostanza imponibile.

²Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, escluso il valore locativo, incluso un interesse sulla sostanza commerciale, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a). L'interesse sulla sostanza commerciale è calcolato al tasso applicato nel calcolo del reddito AVS derivante da un'attività lucrativa indipendente ma non può superare tale reddito.

Art. 67b (nuovo) - Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

¹Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, esse non sottostanno all'imposta sull'utile. Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa su partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società non possono essere dichiarate.

²Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 67, la rinuncia all'imposizione secondo gli articoli 91, 92 e 93 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

³Nel caso di rinuncia all'imposizione secondo gli articoli 91, 92 e 93, le riserve occulte sono dichiarate in proporzione alla quota non imposta all'interno del regime fiscale che si sta abbandonando. L'importo è stabilito mediante decisione dell'autorità di tassazione.

⁴Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.

⁵Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato può essere ammortizzato a discrezione del contribuente.

⁶La riduzione fiscale complessiva secondo i capoversi da 1 a 5 non può eccedere il 70 per cento dell'utile imponibile prima della deduzione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 77, e prima dell'applicazione di tali riduzioni.

Art. 67c (nuovo) - Dichiarazione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

¹In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno all'imposizione.

²Quale fine dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, la chiusura della liquidazione, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 67 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

Art. 70

¹Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni,

in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi:

- a) in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;
- b) in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;
- c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;
- d) in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.

²In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d), le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

³Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera d) e il trasferimento di immobilizzi aziendali a una società tassata secondo gli articoli 91-93.

⁴Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.

⁵La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un'altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest'ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.

⁶La nozione di ristrutturazione è orientata al risultato: la sua interpretazione è dunque fondata su una valutazione economica che prescinde dal giudizio ai sensi del diritto civile.

Art. 76

L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è del **5** per cento dell'utile netto.

Art. 82

Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative è aumentato della parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio. **Nella misura in cui i debiti figuranti a bilancio risultino superiori al capitale di terzi ammissibile, occorrerà assumere la presenza di capitale proprio occulto. Condizione essenziale è che tale capitale provenga, direttamente o indirettamente, dai soci o da persone loro vicine. Se il capitale è fornito da terzi indipendenti e né i soci né le persone loro vicine hanno prestato garanzie, non si è in presenza di capitale proprio occulto. Finanziamenti a corto termine quali ratei/risconti, accantonamenti o prestiti ponte non sono considerati nella determinazione del capitale proprio occulto.**

Art. 87

¹L'imposta sul capitale è del 1,5 per mille del capitale imponibile.

²Il capitale di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche non è imponibile se è inferiore a 50'000.- franchi.

³**L'imposta sul capitale è ridotta dell'importo dell'imposta sull'utile.**

Art. 206

¹Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione. **Il contribuente può reclamare anche in assenza di un reddito o di un utile imponibile, segnatamente in relazione alla determinazione dell'ammontare delle perdite riportate.**

²Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario.

³Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Art. 314b

~~¹Per i periodi fiscali 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 è oggetto di un supplemento d'imposta di 1,0 punti percentuali.~~

~~²I supplementi d'imposta di cui al capoverso 1 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.~~

~~³I supplementi d'imposta di cui al capoverso 1 non si applicano ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 capoverso 2.~~

~~⁴Ai fini dell'applicazione del capoverso 2, sono determinanti l'autofinanziamento ed il risultato del conto d'esercizio dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della~~

~~vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.~~

¹Per i seguenti periodi fiscali, l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'art. 59 cpv. 3 è oggetto di un supplemento d'imposta di:

- a) 3.5 punti percentuali per il periodo fiscale 2018;
- b) 3 punti percentuali per il periodo fiscale 2019;
- c) 2,5 punti percentuali per il periodo fiscale 2020;
- d) 2 punti percentuali per il periodo fiscale 2021;
- e) 1,5 punti percentuali per il periodo fiscale 2022;
- f) 1 punto percentuale per il periodo fiscale 2023;
- g) 0,5 punti percentuali per il periodo fiscale 2024.

²Il diritto a reclamare anche in assenza di reddito o utile imponibile giusta l'art. 206 cpv. 1 si applica anche a tutti i periodi d'imposta la cui tassazione non è ancora cresciuta in giudicato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.